

REGOLAMENTO GENERALE

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

INDEX

INDEX	2
Art 1. OGGETTO	3
Art 2. CORSI DI STUDIO	3
Art 3. AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO	4
Art.4 IMMATRICOLAZIONE, VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E RINNOVI DI ISCRIZIONE	5
Art. 5. FASCE DI CONTRIBUZIONE	9
Art 6. ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE, AI RINNOVI DI ISCRIZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO	9
Art. 7. LISTA DI ATTESA	14
Art 8. MOBILITÀ STUDENTESCA E ISCRIZIONE A INSEGNAMENTI SINGOLI	15
Art 9. RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER L'ISCRIZIONE AI CORSI	15
Art 10. PASSAGGI DI CORSO E TRASFERIMENTI	16
Art 11. FREQUENZA AI CORSI ED ESAMI	16
Art 12. ATTIVITÀ ULTERIORI ED EXTRA CURRICULARI	17
Art 13. RILASCIO DI DIPLOMI E ATTESTATI DI FINE CORSO	18
Art 14. SOSPENSIONE DEGLI STUDI "CONGELAMENTO"	19
Art 15. INTERRUZIONE DEGLI STUDI	19
Art 16. RINUNCIA AGLI STUDI (RITIRO DAI CORSI)	19
Art 17. MODALITÀ DI RIMBORSO	19
Art 18. DECADENZA DELLA QUALIFICA DI STUDENTE	21
Art 19. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI STUDENTE	21
Art 20. MANCATA ATTIVAZIONE CORSI	21
Art. 21 STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ	22
Art 22. TITOLARITÀ DEI PROGETTI	22
Art 23. NORME DI COMPORTAMENTO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	23
Art 24. COMUNICAZIONI E COMUNICAZIONI ALLA FAMIGLIA DELLO STUDENTE	24
Art 25. EFFETTI DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI, AMMINISTRATIVI E/O GIUDIZIARI	24
Art 26. FORZA MAGGIORE	25

Art 1. OGGETTO

- 1.1 Il presente Regolamento Generale disciplina gli aspetti amministrativi dell'immatricolazione, dell'iscrizione e della frequenza ai Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello di Accademia di Belle Arti Aldo Galli (di seguito anche Accademia).
- 1.2 L'Accademia rilascia titoli di Diploma Accademico di Primo e Secondo Livello riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) nel comparto dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM).
- 1.3 Con la sottoscrizione e la presentazione della domanda di immatricolazione lo Studente accetta integralmente le condizioni contenute nel presente Regolamento e nell'Appendice Amministrativa al Regolamento Generale Corsi di Diploma Accademico di Primo e Secondo Livello, di seguito denominata Appendice Amministrativa. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento Didattico e negli altri Regolamenti vigenti che lo Studente dichiara di conoscere e di accettare integralmente avendone presa piena e consapevole visione.
- 1.4 Il presente Regolamento potrà essere derogato in tutto o in parte soltanto dal Regolamento Didattico, dagli altri Regolamenti vigenti e/o da specifici provvedimenti adottati dall'Accademia.
- 1.5 L'Accademia si riserva la facoltà di apportare modifiche e variazioni al presente Regolamento, nonché agli altri Regolamenti, dandone opportuna informazione agli Studenti. Tale notifica può avvenire anche tramite circolare o decreto direttoriale.
- 1.6 Gli aspetti economici sono ulteriormente disciplinati dall'Appendice Amministrativa.
- 1.7 Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni precedente altra versione dello stesso.

Art 2. CORSI DI STUDIO

- 2.1 I programmi dei corsi di studio sono definiti dai piani di studio approvati dai rispettivi decreti autorizzativi ministeriali.
- 2.2 Ogni corso di studi è articolato in tre anni accademici.
- 2.3 L'Accademia si impegna a organizzare lo svolgimento delle attività di ciascun corso di studi con facoltà di:
 - determinare l'orario e la sede di svolgimento delle lezioni e variare i medesimi sia provvisoriamente che definitivamente. A tal fine si specifica che le attività didattiche possono avere luogo nelle seguenti sedi, nonché in eventuali altre sedi da definirsi in base alle necessità didattiche e

logistiche: Via Petrarca 9, 22100 Como (CO); Piazza del Compasso d'Oro 1, 20154 Milano (MI) presso ADI Design Museum; Via Castelnuovo 3, 22100 Como (CO) presso I.S.I.S Paolo Carcano; Via Scalabrini 27 22100 Como (CO) presso Factory. La sede designata per lo svolgimento di esami e discussioni di tesi è unicamente la sede legale di Via Petrarca 9 - 22100 Como (CO);

- sostituire ove necessario e in qualsiasi momento dell'anno accademico i docenti, i coordinatori del corso;
- variare sia provvisoriamente sia definitivamente la programmazione didattica;
- attivare alcune lezioni con modalità a distanza dopo averne verificati la necessità all'interno della programmazione ed il mantenimento dell'efficacia e dei contenuti e degli obiettivi.

Art 3. AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO

3.1 I requisiti di ammissione, di immatricolazione e di iscrizione ai Corsi di Studio sono disciplinati, oltre che nel presente Regolamento Generale, nella relativa procedura di ammissione, come di tempo in tempo applicabile, nonché nel Regolamento Didattico.

3.2 Salvo specifiche deroghe concesse dall'Accademia, sono ammessi ai Corsi di Studio gli Studenti, italiani e stranieri, che:

- abbiano compiuto 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno accademico al quale intendono iscriversi;
- siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo equivalente, anche conseguito all'estero e valutato idoneo per l'immatricolazione.

A questo proposito si faccia riferimento alle disposizioni ministeriali e in particolare alle informazioni e ai relativi allegati consultabili al sito: <https://www.university.it/studenti-stranieri>

siano studenti diplomandi purché conseguano il titolo di diploma di scuola secondaria superiore entro il periodo specificato al successivo art. 4.7;

- abbiano superato con esito positivo tutte le fasi del processo di ammissione;
- siano in possesso dei requisiti minimi di accesso al corso di studi e del livello di conoscenza della lingua di svolgimento del corso (B2 QCER - Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue);
- gli studenti extra europei che abbiano completato il processo di preiscrizione attraverso l'espletamento delle procedure prescritte presso le competenti sedi Diplomatico - consolari.

L'Accademia si riserva di valutare e accettare l'ammissione al Corso di Studi di Studenti minori di anni 18. In tal caso la domanda di immatricolazione e di prima iscrizione dovrà essere sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale unitamente a qualsiasi altra dichiarazione di responsabilità che dovesse essere ritenuta all'uopo necessaria.

- 3.3 Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi di studio è programmato in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonché alla dotazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative. L'Accademia si riserva di valutare e accettare l'ammissione al corso di studi dopo aver sottoposto lo studente al test di ammissione e ad eventuali colloquio motivazionale e test di verifica della conoscenza della lingua di svolgimento del corso. I versamenti previsti in merito sono definiti dalla procedura di ammissione ai corsi dall'Appendice Amministrativa. Maggiori dettagli sono indicati al successivo art. 6.
- 3.4 Gli studenti in possesso di titoli di Diploma Accademico di Primo e Secondo livello o altri titoli universitari equipollenti possono chiedere l'ammissione al Corso di Diploma Accademico di Primo Livello con il riconoscimento della carriera accademica pregressa, come stabilito dal Regolamento Didattico. La retta di frequenza sarà calcolata secondo i Crediti Formativi Accademici (di seguito anche CFA) acquisiti, come indicato annualmente nell'Appendice Amministrativa.
- 3.5 L'ammissione ai corsi di studio dei cittadini stranieri e italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero è regolamentata dalle disposizioni generali contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché dalle disposizioni applicative periodicamente emanate dal MUR.
- 3.6 Tutte le informazioni relative alle norme che regolano le ammissioni, immatricolazioni e iscrizioni ai Corsi di Studio sono specificate sul sito dell'Accademia (<https://www.accademiagalli.it/come-iscriversi>).

Art.4 IMMATRICOLAZIONE, VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E RINNOVI DI ISCRIZIONE

- 4.1 Le immatricolazioni ai corsi di studio sono aperte da novembre dell'anno accademico precedente l'inizio del corso di studi fino al 30 di settembre. L'Accademia si riserva di valutare eventuali domande di immatricolazione presentate in ritardo e/o a corso iniziato.
- 4.2 Lo studente presenta all'Accademia la domanda di immatricolazione e prima iscrizione al corso di studi sottoscritta e compilata in ogni sua parte, allegando la documentazione ivi richiesta. Lo studente ha l'onere di verificare la correttezza dei dati riportati nella domanda di immatricolazione e prima iscrizione al corso di studi al quale intende iscriversi.

- 4.3 Le domande prive dei requisiti di cui al precedente art. 4.2 non potranno essere accettate. Accademia si riserva di verificare la documentazione fornita in fase di immatricolazione.
- 4.4 La domanda di iscrizione ai corsi di Diploma Accademico di Primo Livello dello studente in possesso di titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore è accolta alle seguenti condizioni:
- Il titolo di studio risponde ai requisiti necessari per consentire l'accesso al corso di studi che lo studente ha scelto di frequentare presso l'Accademia secondo le disposizioni ministeriali vigenti nell'anno di immatricolazione;
 - il titolo di studio straniero è stato conseguito al termine di un periodo di scolarità non inferiore ai 12 anni.

Per ulteriori specifiche circa l'idoneità dei titoli esteri e le relative procedure si faccia riferimento alle disposizioni ministeriali e in particolare alle informazioni e ai relativi allegati consultabili al sito: <https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>

- 4.5 Gli studenti vengono considerati iscritti al momento dell'accettazione della domanda di iscrizione e alla effettiva ricezione da parte dell'Accademia del pagamento della relativa tassa di iscrizione e della tassa Regionale per il Diritto allo Studio.
- 4.6 Lo Studente può essere iscritto al Corso di Studi in qualità di: "Sub-Condizione", "Con Riserva", "Uditore", "Iscritto a corsi singoli", "Fuori Corso", "Tesista", "Studente Lavoratore" e "Studente Ripetente". Per le relative definizioni di cui sopra si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento Didattico.
- 4.7 Lo Studente in possesso di, o in procinto di ottenere, un titolo di studio italiano di scuola secondaria di secondo grado può essere, a discrezione di Accademia, immatricolato sub condizione in caso di documentazione mancante alla data di cui al comma 4.1 che precede. In tal caso, lo Studente è inderogabilmente tenuto a presentare ad Accademia la documentazione richiesta entro e non oltre l'inizio della prima sessione ordinaria utile per sostenere gli esami di profitto dell'anno accademico di immatricolazione.
- 4.7.1 In caso di impossibilità, per mancato rilascio, di consegnare il titolo entro la scadenza indicata, sarà necessario consegnare certificato dell'Istituto di provenienza attestante il titolo o le motivazioni del mancato rilascio. La mancata consegna di documentazione comporterà l'impossibilità per lo Studente di sostenere esami di profitto.
- 4.7.2 Lo studente è comunque tenuto alla consegna del titolo originale entro il 31 maggio dell'anno accademico di immatricolazione.

- 4.7.3 Lo Studente in possesso di, o in procinto di ottenere, un titolo di studio straniero può essere, a discrezione di Accademia, immatricolato sub condizione in caso di documentazione mancante alla data di cui al comma 4.3 che precede. In tal caso, lo Studente è inderogabilmente tenuto a presentare ad Accademia la documentazione richiesta entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno accademico di immatricolazione. Salva la riserva di cui all'art. 4.8 che segue, la mancata consegna dell'attestazione del titolo comporterà l'impossibilità per lo Studente di sostenere esami di profitto.
- 4.8 Lo studente è consapevole che la normativa (L. 12.04.2022 n. 33 e DM n. 933/2022) che disciplina la facoltà di iscrizione contemporanea a due diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master presso le Università e le istituzioni AFAM, prevede, in particolare, che non è possibile la contemporanea iscrizione al medesimo corso di studi presso due istituzioni AFAM e che l'iscrizione a due corsi di studio è consentita qualora i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative in termini di crediti formativi accademici. Qualora lo studente fosse iscritto o volesse iscriversi ad altro Corso presso Accademia di Como o altra Istituzione (Università o istituzione AFAM) sarà tenuto, sulla base della normativa vigente, a rilasciare una autocertificazione, ai sensi del DPR n.445/2000, con la quale dichiara, sotto la propria personale responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del DM n.993/2022, di possedere tutti i requisiti necessari ai fini di tale doppia iscrizione.
- 4.9 Lo studente si impegna a fornire ad Accademia annualmente e, comunque, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio, idonea autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 necessaria per la verifica dei presupposti e dei requisiti della doppia iscrizione.
- 4.10 Lo studente riconosce ed accetta che Accademia potrà, in ogni caso, eseguire ogni e più opportuna verifica, anche presso terzi, circa l'idoneità e l'attendibilità della documentazione prodotta.
- 4.11 Fatto salvo quanto previsto all'art. 16.8 per il caso di rifiuto del Visto d'ingresso, e correlati rimborsi, lo Studente riconosce e conviene che, in caso di sua impossibilità, dovuta alla ragione sopra evidenziata, o per qualsiasi altro motivo, anche estraneo alla sua volontà, di frequentare, o continuare a frequentare, il Corso di Studi prescelto, Accademia, solo a fronte di rinuncia agli studi regolarmente presentata dallo Studente, potrà rimborsare allo stesso unicamente le somme previste dall'art. 16, commi da 1 a 4, con le conseguenze di cui all'art. 16.12. Si precisa che il termine ultimo per la consegna della documentazione comprovante la mancata concessione del visto di ingresso è il 31 dicembre dell'anno accademico di immatricolazione.

- 4.12 L'immatricolazione e prima iscrizione al corso di studi, nonché l'iscrizione agli anni successivi del medesimo, resta, in ogni caso, condizionata al possesso in capo allo studente di tutti i requisiti per l'ingresso e permanenza sul suolo italiano previsti dalle leggi vigenti con riferimento all'anno accademico cui essa si riferisce. Copia del permesso di soggiorno in corso di validità deve essere consegnata ad Accademia senza ritardo ogni qualvolta rilasciato e/o rinnovato. Lo studente riconosce che Accademia è esente da ogni responsabilità in merito al rilascio da parte delle Autorità competenti del visto di studio e del relativo permesso di soggiorno, che dovranno essere ottenuti ad esclusiva cura e spese dello studente medesimo.
- 4.13 L'Accademia può rilasciare tesserino di riconoscimento personale valido per tutta la durata del corso, da consegnare all'Accademia al termine degli studi. Per chi ne è in possesso, il libretto accademico cartaceo ha validità come documento comprovante gli esami sostenuti, previo riscontro presso la Segreteria Didattica. Inoltre, l'Accademia provvede all'attivazione in favore dello Studente di una casella di posta elettronica personale che costituisce il canale ufficiale di comunicazione tra l'Accademia e lo Studente. Tutte le comunicazioni da parte dell'Accademia vengono effettuate alla casella di posta elettronica assegnata, che lo Studente è tenuto a controllare regolarmente.
- 4.14 Nel caso in cui lo Studente non abbia acquisito i Crediti Formativi previsti dal Piano di Studi per il conseguimento del titolo entro la durata triennale ordinaria del corso di studi, l'iscrizione sarà consentita esclusivamente in qualità di Studente Fuori Corso, tenuto al versamento degli importi indicati nell'Appendice Amministrativa.
- 4.15 Lo Studente che non abbia ottenuto i Crediti Formativi relativi alla Prova Finale previsti dal Piano di Studi per il conseguimento del titolo e sia pertanto in difetto della discussione del Progetto di Tesi dopo le sessioni ordinarie e straordinarie indicate nel Regolamento Didattico, dovrà iscriversi all'anno successivo in qualità di Studente Tesista, versando gli importi indicati nell'Appendice Amministrativa.
- 4.16 L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo è subordinata al conseguimento dei requisiti accademici previsti in base al Regolamento Didattico pro tempore vigente, nonché al versamento degli importi di cui al successivo art. 6, secondo le modalità e i termini ivi previsti.
- 4.17 L'Accademia rilascia, su richiesta dei propri iscritti, qualora in regola con la posizione amministrativa, le seguenti certificazioni: iscrizione, frequenza, carriera accademica (esami sostenuti e crediti formativi acquisiti) e certificazioni con apostille. I costi sono specificati nell'Appendice Amministrativa.

Art. 5. FASCE DI CONTRIBUZIONE

- 5.1 Le fasce di contribuzione sono calcolate sulla base dei criteri e delle condizioni specificati nel Tariffario del corso, che lo studente è tenuto a consultare per determinare la propria fascia di contribuzione e la relativa tariffa.

Art 6. ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE, AI RINNOVI DI ISCRIZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

- 6.1 Entro e non oltre il 30 settembre dell'anno per cui richiede l'immatricolazione (e prima iscrizione), nonché ai fini del perfezionamento della prima iscrizione e senza pregiudizio per l'eventuale successivo rifiuto dell'immatricolazione, lo Studente deve:

- sottoscrivere la domanda di immatricolazione (e prima iscrizione) in ogni sua parte;
- procedere al pagamento della tassa di iscrizione e della tassa regionale per il Diritto allo Studio (DSU) contestualmente alla sottoscrizione della domanda di immatricolazione di cui al precedente punto.

Lo Studente che abbia richiesto l'immatricolazione e la prima iscrizione al Corso, è tenuto, altresì, a corrispondere la retta di frequenza, che si intende già comprensiva delle coperture assicurative necessarie previste per quell'anno accademico, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno accademico per cui è richiesta l'immatricolazione (e prima iscrizione), ovvero contestualmente alla presentazione della domanda di immatricolazione (e prima iscrizione), se successiva a tale data.

- 6.2 Per gli anni successivi al primo, lo Studente è tenuto a perfezionare il rinnovo di iscrizione entro e non oltre il 31 luglio corrispondendo la tassa di iscrizione relativa all'anno di corso in questione unitamente, se prevista, alla tassa DSU, nonché a corrispondere la retta di frequenza, che si intende già comprensiva delle coperture assicurative necessarie previste per quell'anno accademico, entro e non oltre il successivo 30 settembre.
- 6.3 L'Accademia si riserva di valutare domande di immatricolazione (e di prima iscrizione) presentate in ritardo rispetto ai termini di cui ai precedenti articoli
- 6.4 L'esatto ammontare degli importi dovuti dallo Studente ad Accademia di Como per ciascun anno del Corso, è indicato e rilevabile nell'area riservata dello studente sul portale "IED Campus" all'indirizzo <https://campus.ied.it/> Lo Studente pertanto dichiara di essere a conoscenza di quanto dovuto per l'immatricolazione, l'iscrizione, il rinnovo di iscrizione e la 6.4 frequenza ai Corsi di Studio.
- 6.5 La retta di frequenza per lo Studente residente nell'Unione Europea e/o in Paesi facenti parte dell'area Schengen/o, comunque, in Paesi indicati

all'interno della guida ISEE pubblicata sul sito <https://www.accademiagalli.com/how-to-apply> iscritto a Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello è calcolata in base alla fascia di contribuzione evidenziata nel prospetto "Fasce di reddito ISEE Universitario" come indicato nel "Tariffario di Accademia di Como", applicabile al momento della sottoscrizione della domanda di immatricolazione ovvero della domanda di rinnovo di iscrizione.

- 6.6 All'atto della prima iscrizione, in mancanza di contestuale presentazione dell'ISEE Universitario in corso di validità e/o di autodichiarazione del medesimo, la tariffa della retta di frequenza attribuita sarà in ogni caso corrispondente alla massima fascia di contribuzione. La conferma, o l'eventuale adeguamento, della tariffa avverrà unicamente alla consegna della Attestazione ISEE (anche "ISEE Universitario") in corso di validità. Lo studente immatricolato e iscritto per la prima volta ad un Corso, è, in ogni caso, tenuto a presentare l'ISEE Universitario in corso di validità entro e non oltre il 15 ottobre dell'anno di immatricolazione e prima iscrizione. Per gli studenti che presentano la domanda di immatricolazione oltre i tempi previsti dal Regolamento, in ogni caso solo se accettata dall'Accademia, la scadenza della presentazione dell'Attestazione ISEE sarà il 15 novembre. Attestazioni ISEE presentate oltre i termini non potranno essere accettate da Accademia.
- 6.7 La mancata consegna dell'attestazione ISEE Universitario entro i termini di sopra, comporta la convalida della tariffa contrattuale corrispondente alla massima fascia di contribuzione rilevabile dalla domanda d'immatricolazione e prima iscrizione. Allo Studente che decida invece di non presentare l'ISEE Universitario verrà sempre applicata la tariffa relativa alla massima fascia di contribuzione.
- 6.8 All'atto dell'iscrizione al corso per gli anni successivi al primo, in mancanza di contestuale presentazione dell'ISEE universitario in corso di validità, verrà applicata la tariffa relativa alla fascia di reddito derivante dall'ISEE presentato nell'anno accademico precedente. Lo studente è, in ogni caso, tenuto a presentare l'ISEE valido per l'anno in corso entro 60 giorni di calendario dalla data di accettazione della domanda di iscrizione.
- 6.9 La mancata consegna dell'attestazione ISEE entro i termini di cui sopra, comporta la convalida della tariffa contrattuale corrispondente alla massima fascia di contribuzione rilevabile dalla domanda d'immatricolazione e prima iscrizione.
- 6.10 L'Attestazione ISEE sarà, in ogni caso, soggetta a controlli, pertanto in caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le disposizioni normative vigenti.

- 6.11 L'Accademia ha facoltà di proporre ai nuovi immatricolati e iscritti, anno per anno, modalità diverse di pagamento e ciò anche a fini promozionali.
- 6.12 Allo Studente che all'atto dell'immatricolazione aderisca ad una promozione omettendo la presentazione dell'ISEE Universitario saranno applicate le specifiche condizioni promozionali calcolate sulla retta di frequenza corrispondente alla massima fascia di contribuzione. La consegna dell'attestazione ISEE, se avvenuta nel rispetto delle tempistiche e dei criteri previsti nelle singole promozioni, determinerà l'attribuzione della retta di frequenza e della eventuale promozione riparametrata secondo la fascia di appartenenza.
- 6.13 Laddove richiesto ai sensi degli artt. 3.2 e 3.3, lo Studente è tenuto al versamento della tassa di iscrizione e della tassa regionale per il diritto allo studio (DSU) oltre agli importi dovuti per l'eventuale frequenza al Prerequisito Language Course che verranno verificati a seguito del test previsto, e alle eventuali attività formative aggiuntive prima dell'inizio dei relativi corsi.
- 6.14 L'Accademia ha la facoltà di aggiornare gli importi dovuti fino a un massimo del 100% delle variazioni Istat (indice FOI) calcolate su base annua al 31 dicembre di ciascun anno. La tassa regionale per il Diritto allo Studio è in ogni caso dovuta nella misura stabilita dall'Ente Regionale per l'anno di riferimento.
- 6.15 Il mancato pagamento della tassa di iscrizione e della tassa regionale per il Diritto allo Studio non consentirà allo studente di frequentare le lezioni, né partecipare ad alcuna attività didattica, fino al momento in cui lo stesso non avrà regolarizzato il pagamento.
- 6.16 L'iscrizione agli anni successivi al primo potrà essere confermata una volta che lo studente avrà acquisito i Crediti Formativi necessari per il passaggio all'anno successivo. Sul punto si applicano le corrispondenti previsioni del Regolamento Didattico.
- 6.17 Qualora il pagamento della retta di frequenza per gli anni successivi al primo venga effettuato oltre il termine del 30 settembre lo Studente è tenuto a corrispondere una penale per ritardato pagamento nella misura prevista dall'Appendice Amministrativa.
- 6.18 Lo Studente che non abbia provveduto al pagamento della retta di frequenza entro il termine ultimo del 31 dicembre, non può frequentare le lezioni, sostenere gli esami, acquisire crediti, né partecipare ad alcuna attività didattica, fino al momento in cui non avrà regolarizzato il pagamento. Si applicano anche le previsioni del Regolamento Didattico in materia
- 6.19 Entro il mese di marzo di ogni anno accademico, lo studente riceverà le informazioni relative alla reinscrizione all'anno accademico successivo. Lo Studente che si iscrive a un anno successivo al primo e provvede entro il 31 marzo ad anticipare il pagamento della tassa di iscrizione e della retta di

frequenza, nonché dell'eventuale tassa regionale per il Diritto allo Studio, se prevista, ha diritto a una riduzione degli importi dovuti nella misura prevista dalla comunicazione che Accademia di Como inoltra agli studenti entro il mese di febbraio.

- 6.20 Qualora la consegna dell'attestazione ISEE Universitario in corso di validità non avvenga contestualmente all'iscrizione, Accademia attribuirà d'ufficio la tariffa relativa alla fascia di reddito derivante dall'ISEE presentato nell'anno accademico precedente. Al fine di confermare o adeguare la retta di frequenza secondo la fascia di appartenenza, lo studente dovrà produrre l'attestazione ISEE Universitario in corso di validità entro e non oltre il 30 aprile. Il mancato pagamento della retta di frequenza allo scadere del termine stabilito dalla lettera di reiscrizione ricevuta, comporterà la decadenza di eventuali benefici ove previsti.
- 6.21 Le spese relative alle transazioni bancarie estere dovranno essere poste totalmente a carico dell'ordinante.
- 6.22 Per ogni documento fiscale esente IVA (art.10 DPR 633/1972) sia cartaceo che elettronico, di importo superiore a 77,40 euro, come stabilito dal DM 24.5.2005, verrà applicata una marca da bollo del valore di 2,00 euro. Tale importo espresso in fattura verrà posto totalmente a carico dello studente.
- 6.23 Ferme le previsioni di cui al presente articolo non in conflitto, lo Studente con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 5.02.1992, n. 104, o con una invalidità pari o superiore al 66% (sessantasei per cento), certificata dalle competenti commissioni mediche, può richiedere, ai sensi del D.Lgs n. 68/2012, l'esenzione dal pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio (DSU), nonché dal pagamento della retta di frequenza con decorrenza dall'anno in cui idonea certificazione sia presentata ad Accademia. Ai citati fini, non essendo il beneficio rinnovabile automaticamente, lo Studente si obbliga a consegnare annualmente ad Accademia la documentazione attestante i requisiti di esonero e ciò contestualmente alla presentazione della domanda di immatricolazione (e prima iscrizione), nonché, per agli Studenti iscritti agli anni successivi al primo, entro il 31 luglio. In caso contrario, lo Studente espressamente riconosce ed accetta che Accademia non potrà procedere con il riconoscimento dell'esenzione.
- 6.24 Lo Studente con grado di invalidità civile permanente pari o superiore al 66% (sessantasei per cento), certificata dalle competenti commissioni mediche, può richiedere l'esenzione dal pagamento della retta di frequenza con decorrenza dall'anno in cui idonea certificazione sia presentata ad Accademia. A tali fini, lo Studente si obbliga a consegnare ad Accademia la documentazione attestante i requisiti di esonero contestualmente alla presentazione della domanda di immatricolazione e prima iscrizione o, per

agli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo per i quali l'invalidità permanente sia certificata successivamente, entro il 31 luglio dell'anno in cui viene rinnovata l'iscrizione. In caso contrario, Accademia non potrà procedere con il riconoscimento dell'esenzione.

6.25 Lo Studente che presenti i requisiti di cui ai precedenti artt. 6.3 e 6.4 sarà comunque tenuto al pagamento della tassa di iscrizione indipendentemente dal Corso al quale sia iscritto.

6.26 Nei casi di revoca del riconoscimento o di riduzione del grado di invalidità al di sotto del 66%, anche sopraggiunti durante l'anno accademico, allo Studente sarà revocata l'esenzione di cui al punto 6.4 che precede, e ciò anche pro quota per l'anno in corso. È responsabilità dello studente comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità o la revoca del riconoscimento della stessa intervenute nel corso dell'anno accademico e/o successivamente alla concessione del beneficio.

6.27 Accademia di Como, in caso di morosità, già contestata formalmente, si riserva il diritto di chiedere immediatamente il saldo di quanto ancora dovuto, di sospendere dalla frequenza al Corso e dagli esami lo studente moroso come sopra indicato, come pure di intraprendere qualsiasi opportuna azione, anche legale, per il recupero della somma dovuta comprensiva di spese, interessi passivi, di mora, imposte di legge e quant'altro dovuto, nonché la penale prevista all'art. 7 dell'Appendice Amministrativa Trienni

6.28 Ai fini del calcolo della retta di frequenza in base alla fascia di contribuzione evidenziata nel prospetto "Fasce di reddito ISEE Universitario", lo studente potrà essere considerato indipendente soltanto in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente (rif. DPCM n. 159/2013 e s.m.i.) e, in particolare, se ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- residenza, risultante dalle evidenze anagrafiche, fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica relativa al proprio nucleo familiare, in alloggio non di proprietà o in usufrutto di un membro della famiglia medesima (lo studente non è indipendente neppure se è comproprietario dell'alloggio con almeno un componente della famiglia di origine o se almeno un componente è titolare di un altro diritto reale o di un diritto personale di godimento sull'alloggio)
- presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, intendendosi in particolare che dovranno essere dimostrati redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori ad Euro 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona e restando inteso che il lavoro non deve essere prestato alle dipendenze di un familiare.

Nel caso di studente indipendente verrà richiesto l'ISEE dello studente integrato con quello del nucleo familiare di origine.

- 6.29 Lo Studente si obbliga a consegnare ad Accademia la documentazione di cui al precedente comma 6.26 entro e non oltre le medesime scadenze di presentazione dell'ISEE Universitario rispettivamente applicabili ai sensi del presente articolo. Qualora non si verificano entrambe le condizioni di cui al comma che precede, lo Studente espressamente riconosce ed accetta che sarà ritenuto parte del nucleo familiare dei genitori, con integrazione dei rispettivi redditi, ai fini della determinazione della fascia di contribuzione di appartenenza.

Art. 7. LISTA DI ATTESA

- 7.1 L'Accademia ha facoltà di programmare una lista d'attesa qualora, prima del termine della chiusura delle immatricolazioni e/o iscrizioni, riscontri un'eccedenza di richieste rispetto al numero massimo di Studenti ammessi ad ogni singolo Corso di Studi.
- 7.2 Al fine dell'inserimento nella lista, il richiedente, previo il possesso dei requisiti per l'ammissione, dovrà sottoscrivere la domanda di immatricolazione e iscrizione al Corso allegando la documentazione ivi richiesta e versare l'importo specificato nell'Appendice Amministrativa a titolo di deposito cauzionale infruttifero. Qualora l'Accademia dovesse confermare l'immatricolazione e/o iscrizione al Corso di Studi, il deposito cauzionale verrà trattenuto quale acconto sulla tassa di iscrizione.
- 7.3 L'Accademia si impegna a confermare o meno l'immatricolazione e/o iscrizione al Corso di Studi entro la data di inizio del Corso stesso. La lista di attesa resterà in vigore nei successivi 15 giorni di calendario per consentire l'eventuale accesso ai richiedenti in caso di ulteriore disponibilità di posti. L'inserimento al Corso di Studi avverrà secondo l'ordine cronologico di iscrizione alla lista di attesa.
- 7.4 A seguito della conferma di cui al precedente art. 7.3, lo studente sarà tenuto al perfezionamento dell'iscrizione, versando contestualmente il saldo della tassa di iscrizione, nonché la tassa regionale per il Diritto allo Studio. La retta di frequenza dovrà essere versata entro il 31 ottobre. L'ISEE Universitario di cui al successivo art. 6.8 dovrà essere presentato o autodichiarato al momento dell'iscrizione. La data massima entro cui l'ISEE Universitario può essere accettato da Accademia è il 15 novembre restando inteso che in difetto di tempestiva consegna dell'Attestazione ISEE, verranno applicate le corrispondenti previsioni di cui ai successivi art. 6.9 e 6.10 in quanto compatibili.

- 7.5 Una volta perfezionata l'iscrizione, l'Accademia provvederà al rilascio di tutta la documentazione attestante la medesima, oltre al rilascio del Certificato di Iscrizione.
- 7.6 Nel caso in cui non fosse possibile procedere con l'inserimento al Corso di Studi, l'Accademia si impegna a restituire unicamente quanto ricevuto dal richiedente iscritto alla lista di attesa, senza ulteriori somme. Il rimborso avverrà secondo le modalità stabilite al successivo art. 16.10.
- 7.7 L'Accademia avrà la facoltà di trattenere la quota definita nell'Appendice Amministrativa a titolo di rimborso spese amministrative e didattiche, nonché a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese e di penale, qualora, a seguito della conferma dell'inserimento al Corso di Studi, lo Studente rifiuti, in qualsiasi modo, tale inserimento.

Art 8. MOBILITÀ STUDENTESCA E ISCRIZIONE A INSEGNAMENTI SINGOLI

- 8.1 L'Accademia offre la possibilità di partecipare a programmi di Mobilità Studentesca (Erasmus+ o Exchange Study Program).
Le condizioni di ammissione e di partecipazione ai programmi sono definite dagli specifici Regolamenti sulla Mobilità Studentesca.
- 8.2 Gli Studenti iscritti presso Istituzioni Accademiche e/o Universitarie con cui l'Accademia abbia stipulato specifici accordi, ad esclusione di accordi Erasmus+ o Exchange Study Program, possono frequentare singoli insegnamenti o percorsi accademici di durata inferiore a quella ordinaria del corso di studi (semestrale o annuale). Il numero degli insegnamenti o il Piano degli Studi a cui gli Studenti possono essere ammessi, i relativi CFA, le condizioni di ammissione e le tariffe sono regolamentati dalle singole convenzioni interistituzionali.
Lo studente è tenuto al pagamento delle prove di esame di recupero nella misura indicata nell'Appendice Amministrativa.
- 8.3 In assenza di specifici accordi con Istituzioni Accademiche e/o Università è in ogni caso possibile richiedere l'iscrizione in qualità di Uditore (attestato di frequenza) fino ad un massimo di cinque insegnamenti singoli, Lo Studente è tenuto al pagamento di tasse e contributi nella misura indicata nell'Appendice Amministrativa.

Art 9. RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER L'ISCRIZIONE AI CORSI

- 9.1 Gli Studenti iscritti ai Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello possono partecipare al bando per l'assegnazione delle Borse di Studio previste dalle

norme sul Diritto allo Studio Universitario (DSU). Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle borse di studio DSU si rimanda al relativo bando pubblicato annualmente sul sito <https://www.accademiagalli.it/diritto-allo-studio>.

- 9.2 L'Accademia attiva bandi di concorso per Borse di Studio per l'iscrizione al primo anno di corso. Per il rinnovo negli anni successivi lo Studente è tenuto a soddisfare i requisiti del Regolamento pubblicato nel bando di concorso.
- 9.3 Gli Studenti iscritti agli anni successivi al primo possono richiedere agevolazioni economiche per il pagamento della retta di frequenza. Tali agevolazioni vengono concesse dall'Accademia, a suo insindacabile giudizio, nel caso di sopravvenute e comprovate gravi difficoltà a proseguire gli studi presso l'Accademia, in base a criteri di merito ed economici.
- 9.4 In caso di revoca della Borsa di Studio o dell'agevolazione economica, per qualsiasi motivo, lo Studente è tenuto a versare l'intero ammontare della retta di frequenza dell'anno in corso.
- 9.5 L'Accademia si riserva la facoltà di concedere agli Studenti regolarmente iscritti ai Corsi Triennali una agevolazione economica sulla retta di frequenza per l'iscrizione ad altri corsi proposti dall'Accademia, con esclusione dei Corsi di diploma accademico di primo e secondo livello.
- 9.6 Non è consentita la cumulabilità delle riduzioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli.

Art 10. PASSAGGI DI CORSO E TRASFERIMENTI

- 10.1 Le modalità, le condizioni e i termini dei trasferimenti nonché dei passaggi di corso sono disciplinati dal Regolamento Didattico e dall'Appendice Amministrativa al presente Regolamento Generale.

Art 11. FREQUENZA AI CORSI ED ESAMI

- 11.1 La frequenza a tutti i corsi, inclusi i corsi di lingua e le attività formative aggiuntive e preparatorie, è obbligatoria.
- 11.2 Lo Studente è tenuto a osservare scrupolosamente gli orari di ingresso e di uscita dei corsi, nonché di tutte le attività didattiche, compresi gli esami.
- 11.3 Allo Studente non in regola con i pagamenti, sarà vietato accedere alle lezioni, agli esami e ad ogni attività didattica e non potrà ricevere certificazioni di alcun tipo da Accademia.
- 11.4 L'Accademia è tenuta a rispettare e a far rispettare le vigenti normative relative a visti e permessi di soggiorno per gli Studenti stranieri, nonché a comunicare alle competenti autorità eventuali irregolarità. Allo Studente straniero non in regola con tali normative verrà vietato l'accesso alle lezioni, agli esami e a ogni attività didattica.

- 11.5 L'ammissione a ciascuna prova di esame è subordinata, oltre ai requisiti di cui ai precedenti artt. 11.3 e 11.4, al rispetto dell'obbligo di frequenza del corso come stabilito dal Regolamento Didattico.
- 11.6 Le procedure di ammissione e di svolgimento degli esami e le modalità di valutazione del profitto individuale dello Studente sono descritte nel Regolamento Didattico e, per determinati esami, potrebbero essere fornite ulteriori indicazioni a discrezione del Docente titolare del corso.
- 11.7 Lo Studente è tenuto a sostenere le prove di esame previste nelle sessioni ordinarie successive al termine di ciascun corso e seguendo il calendario proposto dalla segreteria didattica.
- 11.8 Salva la sussistenza dei giustificati motivi di cui al successivo art. 10.9, lo Studente che non si presenti all'esame, non ottenga la valutazione minima o si ritiri, dovrà sostenere gli esami di recupero negli appelli concordati con l'Accademia, come specificato nel Regolamento Didattico, provvedendo al pagamento della relativa tassa nella misura indicata nell'Appendice Amministrativa. Il pagamento sarà dovuto per ciascun appello convocato.
- 11.9 L'assenza all'esame sarà giustificata - e quindi lo Studente potrà sostenere l'esame nella prima sessione utile senza corrispondere la relativa tassa - soltanto qualora ricorrano comprovabili gravi motivi che saranno valutati ed eventualmente accettati dall'Accademia a suo insindacabile giudizio. In tal caso, entro 7 giorni di calendario dalla data dell'esame, lo Studente è tenuto a presentare domanda scritta redatta nella lingua di svolgimento del corso corredata dalla documentazione attestante le motivazioni dell'assenza.
- 11.10 Dal terzo appello di recupero lo Studente è in ogni caso tenuto al versamento dell'importo previsto dall'Appendice Amministrativa.
- 11.11 Per essere ammesso alla sessione di Diploma lo Studente deve aver acquisito tutti i Crediti Formativi Accademici previsti dal piano di studi secondo le modalità definite dal Regolamento Didattico e dal piano di studi ad eccezione dei Crediti Formativi relativi al progetto di Tesi.
- 11.12 In caso di iscrizione a una sessione di Diploma dell'anno accademico successivo, lo Studente dovrà iscriversi all'anno accademico successivo in qualità di Studente Tesista ed effettuare i versamenti come specificato nell'Appendice Amministrativa.

Art 12. ATTIVITÀ ULTERIORI ED EXTRA CURRICULARI

- 12.1 Nell'ambito delle attività didattiche, l'Accademia può organizzare attività ulteriori ed extra curricolari quali, a titolo esemplificativo, mostre, fiere, manifestazioni varie, sfilate, concorsi, ricerche, stage di formazione, progetti in collaborazione con enti/soggetti pubblici o privati.

- 12.2 L'organizzazione di alcune attività di cui al precedente punto 11.1 viene definita in funzione della disponibilità logistica, dell'organizzazione generale, delle proposte ricevute e della disponibilità del docente, ove possibile all'inizio dell'anno accademico, ma può avvenire anche nel corso dello stesso a seconda delle opportunità che potrebbero presentarsi.
- 12.3 L'Accademia si riserva la facoltà di modificare o cancellare la programmazione di cui ai precedenti artt. 11.1 e 11.2 sulla base di mutate condizioni logistiche o differenti disponibilità dei docenti.
- 12.4 La partecipazione degli Studenti a tali attività è disciplinata da apposite convenzioni secondo criteri selettivi, di merito e logistici.

Art 13. RILASCIO DI DIPLOMI E ATTESTATI DI FINE CORSO

- 13.1 Al termine di ogni Corso di Studi, l'Accademia rilascia Diplomi Accademici di Primo Livello, Certificati sostitutivi di diploma con valore effettivo, Attestati di frequenza e altre eventuali certificazioni, a condizione che lo Studente abbia superato con profitto tutti gli esami previsti dal Piano di Studi e sia in regola con i pagamenti dovuti. È altresì possibile richiedere una autocertificazione tramite il portale IED CAMPUS. Il costo dell'emissione di Diplomi e Certificati è specificato nell'Appendice Amministrativa. I diplomi vengono rilasciati in copia unica da parte del Ministero. In caso di smarrimento o deterioramento, la Segreteria provvederà ad inviare una nuova richiesta al Ministero per la sostituzione della pergamena, con conseguente attesa dei tempi previsti per l'emissione del documento e a fronte del pagamento delle tasse previste e delle marche da bollo per eventuale richiesta di certificati come previsto da appendice amministrativa.
- 13.2 Al termine del corso, gli iscritti in qualità di Uditori ricevono un certificato di frequenza, senza riconoscimento di CFA, mentre gli iscritti in qualità di Privatisti ricevono un certificato di frequenza con riconoscimento dei CFA conseguiti al superamento dell'esame. Il costo di tale certificato è specificato nell'Appendice Amministrativa.
- 13.3 Non è prevista la spedizione a mezzo posta se non a spese e sotto responsabilità del richiedente.
- 13.4 Nel caso in cui lo Studente si ritiri o, per qualunque motivo, non completi il percorso di studi, l'Accademia rilascerà, dietro richiesta, una certificazione relativa alla carriera accademica sino a quel momento svolta e ai relativi CFA conseguiti, purché in regola con i pagamenti dovuti. Il costo di tale certificato è specificato nell'Appendice Amministrativa.

Art 14. SOSPENSIONE DEGLI STUDI “CONGELAMENTO”

14.1 Lo Studente immatricolato ed iscritto, in regola con la posizione amministrativa, ha la facoltà di sospendere temporaneamente gli studi per l'anno accademico successivo (“congelamento”) secondo le modalità e i termini indicati nel Regolamento Didattico.

Art 15. INTERRUZIONE DEGLI STUDI

15.1 Lo Studente che non abbia ancora provveduto alla iscrizione ad un anno accademico successivo al primo, ha facoltà di chiedere l'interruzione degli studi secondo le modalità e i termini indicati nel Regolamento Didattico, ottenendo così l'esenzione dal pagamento delle tasse.

Art 16. RINUNCIA AGLI STUDI (RITIRO DAI CORSI)

16.1 Lo Studente ha la facoltà di rinunciare al proseguimento degli studi e quindi alla sua iscrizione al corso e alla relativa frequenza, presentando apposita domanda scritta di rinuncia, secondo le modalità e i termini indicati nel Regolamento Didattico. La rinuncia è un atto irrevocabile.

Art 17. MODALITÀ DI RIMBORSO

17.1 In caso di rinuncia comunicata entro il quindicesimo (15°) giorno di calendario antecedente la data di inizio corso l'Accademia restituirà allo Studente esclusivamente il 100% della retta di frequenza, se già versata, e il 50% della tassa di iscrizione, senza interessi e/o rivalutazione, trattenendo a titolo di rimborso spese amministrative, didattiche e accessorie, il restante 50% della tassa di iscrizione, oltre agli eventuali importi di cui ai precedenti artt. 3.2 e 3.3.

17.2 In caso di rinuncia comunicata successivamente al quindicesimo (15°) giorno antecedente la data di inizio corso ed entro il sessantesimo (60°) giorno successivo alla data di inizio corso, l'Accademia restituirà allo Studente esclusivamente un importo pari al 75% della retta di frequenza, senza interessi e/o rivalutazione, trattenendo tutti gli ulteriori importi versati a titolo di rimborso spese amministrative, didattiche e accessorie, nonché a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese.

17.3 In caso di rinuncia comunicata successivamente al sessantesimo (60°) giorno successivo alla data di inizio corso ed entro il novantesimo (90°) giorno successivo alla data di inizio corso, l'Accademia restituirà allo Studente esclusivamente un importo pari al 50% della retta di frequenza,

senza interessi e/o rivalutazione, trattenendo tutti gli ulteriori importi versati a titolo di rimborso spese amministrative e didattiche e accessorie, nonché a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese e di penale.

- 17.4 In ogni caso di rinuncia comunicata oltre i termini stabiliti, lo Studente che rinuncerà agli studi sarà tenuto al pagamento della tassa di iscrizione e della retta di frequenza per l'intero loro ammontare e, conseguentemente, non avrà diritto alla restituzione di quanto eventualmente già corrisposto. Gli importi versati saranno trattenuti a titolo di rimborso spese amministrative, didattiche e accessorie, nonché a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese e anche di penale.
- 17.5 Gli Studenti che non abbiano ottenuto il titolo di diploma di scuola secondaria superiore potranno ottenere la restituzione degli importi eventualmente già corrisposti comunicando tale circostanza entro il 30 settembre in forma scritta, unitamente all'invio della documentazione attestante il non ottenimento del titolo.
- 17.6 In ogni caso la tassa di valutazione della carriera accademica pregressa versata da Studenti provenienti da altre Accademie, Università, Enti e Istituzioni non potrà essere restituita, e verrà, pertanto, trattenuta dall'Accademia a titolo di rimborso spese amministrative e accessorie per l'attività prestata a tale fine.
- 17.7 La tassa regionale per il Diritto allo studio potrà essere restituita solo in caso di mancato raggiungimento dei requisiti necessari all'iscrizione al Diploma Accademico di Primo Livello di cui all'art. 3.
- 17.8 Gli Studenti stranieri ai quali sia stato rifiutato il Visto per l'ingresso in Italia potranno ottenere la restituzione degli importi eventualmente già corrisposti (come meglio specificato all'art. 4.9.), comunicando entro il 31 dicembre dell'anno di immatricolazione il ritiro in forma scritta, unitamente all'invio della documentazione attestante il rifiuto del Visto da parte delle Rappresentanze Diplomatiche, ad eccezione degli importi di cui all'art. 3.2. La tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario sarà restituita solo se la documentazione di cui sopra verrà presentata entro l'inizio del corso, oltre tali termini la tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario non potrà essere rimborsata.
- 17.9 Lo Studente Uditore o Privatista ha facoltà di rinunciare al proseguimento degli studi presentando apposita domanda scritta di rinuncia. In caso di rinuncia presentata prima che sia stato superato il 50% del monte ore complessivo del percorso, l'Accademia restituirà il 50% del corrisposto. Laddove la rinuncia venisse presentata oltre tale termine lo Studente non avrà diritto alla restituzione di quanto corrisposto.
- 17.10 In caso di mancata accettazione della domanda di immatricolazione e/o iscrizione, Accademia rimborserà allo Studente esclusivamente le somme

dallo stesso eventualmente già corrisposte, salve le somme già corrisposte a mente dell'art. 3 del presente Regolamento Generale, senza interessi e rivalutazione e senza che ciò possa far sorgere in capo allo Studente alcun diritto a risarcimenti e/o indennità di sorta.

- 17.11 In caso di mancato inserimento al Corso di Studi dei soggetti iscritti alle liste di attesa (di cui al precedente art.5), ovvero in caso di mancata attivazione del Corso di Studi (di cui al successivo art. 19), l'Accademia restituirà quanto versato, previa presentazione dell'apposita modulistica debitamente e correttamente compilata e firmata dal soggetto iscritto alla lista di attesa o dallo studente il cui corso non sia stato attivato.
- 17.12 Tutti i rimborsi verranno effettuati entro 20 giorni lavorativi dall'accettazione della richiesta di rimborso da parte della Direzione. In caso di dati non validi e/o incompleti, eventuali ritardi nel rispetto delle scadenze sopra menzionate, non saranno imputabili all'Accademia. Il rimborso verrà effettuato al netto di eventuali spese e commissioni bancarie.

Art 18. DECADENZA DELLA QUALIFICA DI STUDENTE

18.1 Lo Studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al Corso di Studi per 5 anni, ovvero, seppur regolarmente iscritto, non abbia sostenuto esami e attività didattiche per un periodo continuativo di 3 anni, decade dalla qualifica di Studente. Le modalità e i termini di decadenza della qualifica di studente sono indicati nel Regolamento Didattico.

Art 19. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI STUDENTE

19.1 La qualifica di Studente iscritto all'Accademia, con i diritti e i servizi ad essa connessi, cessa per i motivi definiti nel Regolamento Didattico.

Art 20. MANCATA ATTIVAZIONE CORSI

20.1 L'Accademia si riserva la facoltà di non attivare uno o più Corsi di Studi nel caso in cui non sia stato raggiunto un adeguato numero di iscritti, oppure nel caso in cui vengano meno, per qualunque motivo, i necessari requisiti di supporto didattico, logistico e amministrativo. 20.2 In caso di mancata attivazione del Corso di Studi allo Studente sarà restituito quanto da questi corrisposto all'Accademia, a qualsiasi titolo, senza interessi né rivalutazione e senza che ciò possa far sorgere in capo allo Studente alcun

diritto a risarcimenti e/o indennità di sorta. Le modalità di rimborso sono specificate al precedente art. 16.

Art. 21 STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

21.1 L'Accademia provvede, in forma periodica e al termine di ciascun anno accademico, all'analisi della qualità e dei risultati dell'attività didattica dei singoli corsi di diploma mediante:

- a. la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze. La compilazione di tali rilevazioni da parte degli studenti è un momento fondamentale all'interno del percorso accademico, che consente agli studenti di poter esprimere il loro parere e dare giudizi costruttivi in ottica di miglioramento dell'offerta didattica;
- b. l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
- c. l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati;
- d. la relazione ricevuta da parte di ciascun docente al termine della docenza svolta
- e. la valutazione dei risultati effettuata in sede di Consiglio Accademico e in sede di Consulta degli Studenti
- f. la relazione annuale effettuata dal Nucleo di Valutazione

Art 22. TITOLARITÀ DEI PROGETTI

22.1 Al fine di garantire e tutelare lo Studente e tutti i suoi diritti nei rapporti con soggetti terzi, l'Accademia, ove non diversamente concordato, avrà la esclusiva titolarità di ogni diritto di proprietà su elaborati, tesi e ogni altra opera e/o progetto realizzato o ideato dallo Studente medesimo, singolarmente o in concorso con altri Studenti, durante la frequenza ai Corsi di Studi e/o durante le attività di cui al precedente art. 11. Pertanto, lo Studente cede sin da ora all'Accademia, a titolo gratuito e senza limitazione di spazio o tempo, tutti i diritti degli elaborati, tesi e ogni altra opera e/o progetto realizzato o ideato dallo Studente medesimo, singolarmente o in concorso con altri Studenti, durante la frequenza ai Corsi di Studi e/o durante le attività di cui al precedente art. 11. L'Accademia valuterà la possibilità di reintegro dei diritti caso per caso a fronte di specifica richiesta dello Studente.

In ogni caso, lo Studente avrà diritto ad essere riconosciuto Autore di quanto dallo stesso realizzato durante la frequenza ai Corsi di Studi e/o durante le attività di cui al precedente art. 11.

22.2 I diritti dello Studente in ordine a quanto dal medesimo ideato e/o realizzato, ivi inclusa la possibilità di cedere a terzi tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento, saranno disciplinati da apposite convenzioni.

22.3 Lo Studente autorizza espressamente l'Accademia ad utilizzare liberamente e gratuitamente, a fini promozionali e divulgativi e nel rispetto delle norme di legge vigenti, gli elaborati, le tesi ed ogni altra opera e/o progetto realizzato o ideato dallo Studente medesimo.

22.4 Salvo specifica autorizzazione scritta da parte dell'Accademia e degli eventuali altri soggetti coinvolti, lo Studente si impegna a non divulgare a terzi o pubblicare su mezzi di comunicazione o diffusione di massa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante siti web o internet in generale, pubblicazioni o riviste) elaborati, tesi, opere e/o progetti realizzati e/o ideati dallo Studente medesimo, da altri Studenti, da docenti e/o collaboratori dell'Accademia durante i Corsi e/o durante le attività di cui al precedente art. 11.

22.5 Lo Studente che desiderasse procedere autonomamente allo sviluppo di tali progetti dovrà farne richiesta scritta all'Accademia.

Art 23. NORME DI COMPORTAMENTO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

23.1 Il comportamento dello Studente all'interno dell'Accademia deve essere improntato alla correttezza e al rispetto delle altre persone, delle strutture, delle attrezzature e di qualunque altrui diritto, evitando qualsiasi attività pregiudizievole per il regolare svolgimento dei Corsi di Studio.

23.2 L'Accademia si riserva la facoltà di agire per ottenere il risarcimento di eventuali danni in qualunque modo subiti.

23.3 Lo Studente è tenuto ad osservare le disposizioni contenute nel Regolamento Disciplinare.

23.4 La mancata osservanza delle disposizioni indicate nel presente Regolamento e negli altri Regolamenti vigenti può comportare l'applicazione a carico dello Studente delle seguenti sanzioni disciplinari, graduate in relazione alla gravità dei fatti accertati: richiamo verbale, richiamo scritto, sospensione, espulsione.

23.5 Le modalità di applicazione delle sanzioni sono disciplinate dal Regolamento Disciplinare ed eventuali circolari emanate nel corso dell'anno accademico.

23.6 L'Accademia non potrà essere ritenuta responsabile per danni a cose e/o persone derivanti da aggressioni, risse, furti e/o atti vandalici anche verificatisi all'interno dei propri locali.

Art 24. COMUNICAZIONI E COMUNICAZIONI ALLA FAMIGLIA DELLO STUDENTE

24.1 Accademia di Como provvede all'attivazione in favore dello studente di una casella di posta elettronica personale che costituisce il canale ufficiale di comunicazione tra Accademia di Como e lo studente. Tutte le comunicazioni da parte di Accademia di Como vengono effettuate alla casella di posta elettronica assegnata, che lo Studente è tenuto a controllare regolarmente. La cessazione della qualifica di studente, per qualunque motivo e/o causa, comporterà la conseguente cessazione della casella elettronica e dello spazio condiviso su Google DRIVE che, pertanto, non saranno più attivi.

24.2 Lo Studente maggiorenne autorizza l'Accademia a comunicare direttamente con un familiare o chi ne fa le veci, in caso di emergenza o per gravi motivi, anche attinenti allo stato di salute. In questo caso, lo studente sarà tenuto, in fase di iscrizione, a fornire un contatto, secondo le modalità che saranno comunicate dall'Accademia.

24.3 Se lo studente è minorenne, i genitori o il tutore legale residente in Italia, in fase di iscrizione dovranno fornire i propri contatti che potranno essere utilizzati dall'Accademia per ogni esigenza e fino al raggiungimento della maggiore età, salvo una estensione da parte dello studente dell'autorizzazione alla presa di contatto, anche successivamente.

Art 25. EFFETTI DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI, AMMINISTRATIVI E/O GIUDIZIARI

25.1 Eventuali futuri provvedimenti di natura legislativa, amministrativa e/o giudiziaria che, in qualunque misura, dovessero modificare, sospendere, revocare e/o annullare le autorizzazioni concesse all'Accademia dal Ministero dell'Università e della Ricerca, non faranno sorgere in capo allo Studente alcun diritto di avanzare richieste risarcitorie e/o restitutorie a qualunque titolo nei confronti dell'Accademia.

Art 26. FORZA MAGGIORE

26.1 Ai sensi di questa clausola, si intende per Forza Maggiore qualsiasi evento imprevedibile o irresistibile, e comunque al di fuori della volontà dell'Accademia come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi evento atmosferico estremamente grave, inondazione, frana, terremoto, tempesta, fulmine, incendio, subsidenza, epidemia e/o pandemia, atti di terrorismo, guerra biologica, scoppio di ostilità militari (che la guerra sia dichiarata o meno), sommosse, esplosioni, scioperi o altre agitazioni sindacali, disordini civili, sabotaggio, espropriazione da parte delle autorità governative e qualsiasi altro atto o qualsiasi evento che sia al di fuori del ragionevole controllo dell'Accademia. L'Accademia non sarà ritenuta responsabile per la mancata o ritardata esecuzione dei suoi obblighi causati o derivanti da cause di forza maggiore. Nelle suddette circostanze, l'Accademia avrà la piena facoltà di variare e riprogrammare le attività didattiche e formative o comunque, più in generale, in qualsiasi modo relative ai Piani di Studio e/o ai Corsi anche in periodi diversi e successivi rispetto alla programmazione e al calendario originariamente previsti. In tal caso, nulla sarà dovuto dall'Accademia allo Studente a titolo di rimborso e/o risarcimento danni e/o indennizzo.